

Roma, 20 dicembre 2018

Spett.le

Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di FERRARA

Oggetto: risposta Vs. quesito prot. n. 4594/2018

In relazione al quesito pervenuto, comunico che la Commissione consultiva ha reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti.

Il Coordinatore
Avv. Michele Salazar



Numero di protocollo : AMM28/12/18.033917U

**Quesito n. 454, COA di Ferrara, Rel. Cons. Salazar
Parere 24 ottobre 2018, n. 62**

Il COA di Ferrara formula il seguente quesito:

“Sussiste l’obbligo di stipulare una polizza r.c. professionale, da parte dell’avvocato iscritto nell’elenco speciale dei Docenti e Ricercatori, Universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, quale docente a tempo pieno con contratto che esclude, in base al regolamento universitario, la possibilità, anche limitata, di svolgere attività libero professionale, nonostante la totale inesistenza del rischio?”.

La risposta è nei seguenti termini:

L’art. 12 della L. 247/2012 prescrive l’obbligo per l’avvocato di stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compreso quello per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.

I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno, iscritti nell’elenco di cui all’art. 15, lett. d) della L. 247/2012, aventi lo status giuridico indicato nel quesito, possono svolgere attività professionale esclusivamente nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Se, come pare possibile desumere dalla formulazione del quesito, nel caso di specie è l’ordinamento universitario stesso a precludere l’esercizio di attività professionale, ne consegue che i docenti e ricercatori interessati non hanno in questo caso l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui al citato art. 12 in quanto manca alla radice il presupposto del rischio assicurativo.